

Mezzi e principali argomenti

- Incompetenza della Commissione: la Commissione non può legittimamente decidere ai sensi degli articoli 16, paragrafo 2, e 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2176/84 ⁽¹⁾ poiché, all'epoca della presentazione della richiesta si era creato un diritto irrevocabile a favore della ricorrente a veder decisa la domanda di rimborso dalle autorità degli Stati membri allora competenti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3017/79 ⁽²⁾.
- Illegittimità della decisione impugnata: tenendo presente la ratio tanto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3017/79, quanto dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2176/84, è necessario basarsi sui rapporti tra il richiedente ed i suoi fornitori («margine di dumping effettivo»), mentre la Commissione ha effettuato considerazioni globali e non ha tenuto conto della documentazione della ricorrente. In caso di dubbio sulle dichiarazioni scritte allegate dai fornitori turchi della ricorrente, ciò avrebbe dovuto essere rilevato d'ufficio.
- Illegittimità del regolamento (CEE) n. 789/82 ⁽³⁾ del Consiglio relativo all'istituzione di un dazio antidumping: la durata della procedura considerata normale dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3017/79 è stata ampiamente superata senza alcuna giustificazione. La situazione delle tre imprese turche prescelte non è rappresentativa. L'elemento costitutivo del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria non va considerato come venuto in essere poiché la differenza di prezzo nei confronti dei produttori che hanno la loro sede nella Comunità eccede in parte ampiamente il margine di dumping fissato in base agli stessi dati numerici della Commissione. Consiglio e Commissione hanno illegittimamente omesso di escludere integralmente l'applicazione dei dazi antidumping ai «vecchi contratti», per cui la normativa mantiene di fatto una retroattività indiretta. In particolare, in considerazione della lunga durata della procedura e del fatto che la stessa si era in pratica interrotta e che solo attraverso un massiccio intervento dei produttori interessati in Inghilterra e in Francia e dei loro governi si era giunti ad una individuazione di un dumping, non è possibile imputare alla ricorrente una scarsa cautela.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 3. 4. 1982, pag. 1.

**Ricorso delle ditte 1) Akzo Chemie BV (Paesi Bassi),
2) Akzo Chemie UK Ltd (Regno Unito) contro la
Commissione delle Comunità europee, presentato il
14 gennaio 1985**

(Causa 5/85)

(85/C 43/10)

Il 14 gennaio 1985 le ditte 1) Akzo Chemie BV (Paesi Bassi), 2) Akzo Chemie UK Ltd (Regno Unito), con gli avvocati Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Elvinger e Hoss, 15, côte d'Eich, hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- di conseguenza, annullare l'impugnata decisione della Commissione del 6 novembre 1984 ⁽¹⁾;
- ordinare alla Commissione di non servirsi in alcun modo dei documenti e dei dati venuti in suo possesso in seguito all'accertamento effettuato a norma della decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti

- Disconoscimento del principio fondamentale di cui all'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo: l'«autorizzazione speciale» non è stata concessa a norma di legge (cioè dell'articolo 14 del regolamento n. 17) dato che in questo caso la Commissione non si è conformata alla procedura ivi prevista.
- Abuso di competenza delegata (articolo 27 del regolamento interno provvisorio della Commissione, GU n. L 199 del 1975, pag. 43, e delega non pubblicata nella Gazzetta ufficiale, concessa al membro della Commissione incaricato della politica della concorrenza, ad adottare i provvedimenti di cui agli articoli 11 e 14 del regolamento n. 17): il principio di collegialità deve riacquistare pieno ef-

⁽¹⁾ Decisione relativa ad un accertamento da effettuare presso la Akzo Chemie BV e la Akzo Chemie UK Ltd a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio (pratica n. IV/30.698).

- fetto qualora l'impresa interessata invochi l'abuso di potere e la violazione dei diritti della difesa per giustificare il rifiuto temporaneo di un accertamento annunciato.
- Insufficienza di motivazione: la decisione impugnata non controbatte in alcun modo, nemmeno sommariamente, gli argomenti addotti dalle ricorrenti per differire l'accertamento progettato.
 - Violazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 17: nel breve periodo di tempo in cui è stata adottata la decisione impugnata era materialmente impossibile che la Commissione avesse «sentito» la competente autorità olandese ai sensi della «prassi uniforme in materia di decisioni» della Commissione (vedi risposta della Commissione ad un'interpellanza parlamentare, GU n. C 310 del 1979, pag. 31).

Ricorso del 21 gennaio 1985 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dal Consorzio cooperative d'Abruzzo

(Causa 15/85)

(85/C 43/11)

Il 21 gennaio 1985 il Consorzio cooperative d'Abruzzo con sede in Ortona, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore Felice Paolucci, rappresentato e difeso in questo giudizio dagli avv. proff. Giovanni Maria Ubertazzi e Fausto Capelli di Milano nonché dall'avv. Antonino Minutolo di Lanciano ed elettivamente domiciliato in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schilz, 38, Bld. G.D. Charlotte, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia

- annullare la decisione della Commissione CEE in data 31 ottobre 1984 notificata in data 14 novembre 1984 con la quale viene ridotto il contributo (a 3 156 318 792 Lit) ⁽¹⁾,
- dichiarare valida ed irrevocabile la decisione della Commissione del 7 aprile 1982 notificata il 27 aprile 1982 che ha concesso il contributo per l'importo di 4 298 543 500 Lit,

⁽¹⁾ Del FEAOG, sezione orientamento, alla realizzazione di un centro regionale per la lavorazione dei mosti e per l'imbottigliamento dei vini in comune di Ortona (Chieti).

- imporre alla Commissione CEE l'erogazione dei contributi nella misura stabilita nella decisione e secondo lo stato di avanzamento dei lavori appaltati dal consorzio,
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio con sentenza immediatamente esecutiva.

Motivi e principali argomenti addotti:

- violazione delle forme sostanziali: inesistenza, od insufficienza di motivazione,
- sviamento di potere,
- violazione dei principi fondamentali
 - della certezza del diritto: la decisione del 1982 legittimamente adottata secondo le regole vigenti al momento della sua approvazione, ha sostanzialmente prodotto gli effetti da essa previsti, per cui qualunque provvedimento di modifica successivamente emanato verrebbe a violare il principio della certezza del diritto,
 - della tutela dell'affidamento legittimo: la riduzione del contributo a suo tempo concesso, ora che i lavori appaltati risultano praticamente eseguiti, espone il consorzio ad ulteriori responsabilità del tutto indipendenti dal suo comportamento. L'assenza del minimo accenno di motivazione fornisce la prova più evidente dell'imprevedibilità del provvedimento modificativo impugnato.

Ricorso del 22 gennaio 1985 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa 17/85)

(85/C 43/12)

Il 22 gennaio 1985 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dott. Guido Berardis, del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. George Kremlis, pure del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, omettendo di adottare nel termine previsto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai